

**DPCM 1/3/2020 – SCHEDA DI LETTURA**
**ZONA ROSSA**

<b>Art.1 – Misure urgenti nei Comuni di cui all'allegato 1</b>	
a) <b>divieto di allontanamento</b> dai comuni di cui <b>all'allegato 1</b> da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;	<i>Impossibilità di spostamento in uscita dai comuni fino <b>all'8 marzo</b></i>
b) <b>divieto di accesso</b> nei comuni di cui <b>all'allegato 1</b>	<i>Impossibilità di accedere ai comuni in zona rossa fino <b>all'8 marzo</b></i>
d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle scuole di ogni ordine e grado, omissis, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;	<i><b>chiusura delle scuole fino all'8 marzo</b></i>
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data <b>del 15 marzo 2020</b> ;	<i>Viaggi di istruzione, gite, gemellaggi fino <b>al 15 marzo</b></i>
o) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all' <b>allegato 1</b>	<i>I residenti nei comuni delle zone rosse hanno sospensione delle attività lavorative, anche se tali attività si svolgono fuori del comune fino <b>all'8 marzo</b>.</i>
<b>Art.3 – Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale</b>	
<p>Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure: Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:</p> <p>b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, omissis, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;</p> <p>c) nelle pubbliche amministrazioni sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;</p> <p>g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate</p>	<p><i>Esposizione di informazioni su prevenzione fino <b>all'8 marzo</b></i></p> <p><i>Erogazione di disinfettanti per l'igiene delle mani <b>fino all'8 marzo</b></i></p> <p>Coloro che -siano entrati in Italia da 14 giorni antecedenti il decreto (cioè dal 16 febbraio) provenendo da zone a rischio epidemiologico identificate dall'OMS</p>

<p>dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p>	<p>-siano transitati o abbiano soggiornato nei comuni della zona rossa DEVONO comunicare la circostanza al dipartimento prevenzione <b>fino all'8 marzo</b></p>
<p><b>Art.4 – Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale</b></p>	
<p>Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:</p> <p>a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;</p> <p>b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;</p> <p>c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8</p>	<p>Possibilità di applicazione lavoro agile (telelavoro) <b>fino all'8 marzo</b></p> <p><i>Viaggi di istruzione, gite, gemellaggi fino al 15 marzo</i></p> <p><i>Riammissione, dietro presentazione di certificato medico, dopo assenze per malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria di durata superiore a 5 giorni</i></p>

<p>gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;</p> <p>d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;</p>	<p><i>Possibilità di ricorrere alla didattica a distanza per i casi di sospensione didattica dovuta a emergenza sanitaria</i></p>
---	---

## ZONA GIALLA

<b>Art.2 – Misure urgenti nelle Regioni e Province allegati 2 e 3</b>	
e) sospensione, <b>sino all'8 marzo 2020</b> , dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, omissis, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza	Sospensione attività didattiche fino all'8 marzo
h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;	Gia' compreso nella sospensione delle attività didattiche
3. Nella sola <b>regione Lombardia</b> e nella sola <b>provincia di Piacenza</b> si applica altresì la seguente misura: a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.	Solo per la Regione Lombardia e per la provincia di Piacenza  Sospensione attività nelle palestre
<b>Art.3 – Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale</b>	
Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure: b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, omissis, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4; a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di	

<p>prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.</p>	
<p><b>Art.4 – Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale</b></p>	
<p>Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:  Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:</p> <p>a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;</p> <p>b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;</p> <p>c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo</p>	

<p>2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;</p> <p>d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;</p>	
---	--

## TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

### Art.4 – Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale

Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.